

SPORT, CICLISMO: ANCHE AL CONI SPETTA IL RISARCIMENTO DANNI PER DOPING.

Cassazione, Sez. II pen., 29 marzo 2011, n. 12750

La Suprema Corte di Cassazione ha ammesso il risarcimento del danno in favore del CONI anche nell'ipotesi che il reato sia commesso da chi non utilizza sostanze dopanti ma da colui che favorisce tali pratiche (si pensi al caso del soggetto che acquista sostanze dopanti rubate per poi rivenderle: "reato di ricettazione" art. 648 c.p.).

Infatti il Giudice di legittimità ha affermato che Il CONI, nella veste di Ente istituzionalmente riconosciuto come portatore dell'interesse del corretto e leale svolgimento delle gare sportive, ha diritto al risarcimento danni derivante dall'accertamento di reati attinenti alla diffusione di pratiche che alterano il regolare svolgimento delle competizioni sportive. Con la sentenza in esame la Suprema Corte ha ribaltato la sentenza della Corte d'appello che aveva escluso il risarcimento danni al Coni in quanto ritenuto non portatore di un danno immediato e diretto del reato di ricettazione di sostanze dopanti. Segnatamente, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento secondo il quale può costituirsi parte civile chiunque subisca un danno, sia pure solo morale, dalla perpetrazione del reato. Partendo da tale assunto, il Coni è stato riconosciuto meritevole di tutela risarcitoria anche nei casi di reati che sono finalizzati alla diffusione di pratiche illecite – doping – e non solo nei casi di attuazione delle pratiche stesse.